



Spettabile
**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
VA@pec.mase.gov.it

A2A/DGE/BGT/IMI/2024/RS/lc

OGGETTO: [ID: 10655] - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 relativa al "Progetto definitivo di miglioramento sismico della Diga di Trepidò" - **Parere tecnico istruttorio prot. n. MIC|MIC_SS-PNRR|24/04/2024|0012184-P - Osservazioni della proponente ai sensi dell'art. 10, Legge n. 241/1990.**

Egregi Signori,

la società A2A s.p.a., con sede legale in 20122 Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, qui rappresentata dal Responsabile Impianti Idroelettrici e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Roberto Scottoni, giusta procura per notar dott. Edmondo Todeschini del 10/07/2020 rep. N. 31.177, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito anche semplicemente la "Società" o "A2A"),

premesse che

- la Società è proprietaria e gestore della Diga di Trepidò, posta a servizio, unitamente al relativo invaso Ampollino, delle centrali idroelettriche di Orichella, Timpagrande e Calusia le quali, al pari della Diga, sono esercite in forza della Concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di cui al Decreto della Regione Calabria n. 4085/2013.
- Nel 2020, ai fini dell'imprescindibile necessità di miglioramento sismico della Diga, la Società ha sottoposto alla Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ("DGD") il relativo "Progetto di Fattibilità" e, con nota prot. 3054 del 12/02/2021, la DGD ha ritenuto che l'intervento prospettato da A2A, pur considerata l'analisi comparativa delle soluzioni alternative effettuata dalla Società, "possa essere utile a ridurre il grado di vulnerabilità dello sbarramento" fermo restando che *"il parere finale relativamente all'efficacia dell'intervento proposto potrà essere espresso solo all'avvenuto completamento del progetto definitivo, con la relativa quantificazione del livello di miglioramento della sicurezza sismica ottenuto per lo sbarramento"* e che, comunque, la Società avrebbe dovuto valutare la necessità di sottoporre il progetto a valutazione ambientale.

A2A S.p.A.

Sede legale:
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia
Tel. +39 030 3553.1
Fax +39 030 3553.204

Sede direzionale e amministrativa:
Corso di Porta Vittoria, 4 • 20122 Milano
Tel. +39 02 7720.1 • Fax +39 02 7720.3920
PEC a2a@pec.a2a.eu
Web www.gruppoa2a.it

Capitale Sociale euro 1.629.110.744,04 i.v.
codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione
Registro Imprese Brescia 11957540153
REA Brescia n. 493995



- Con nota datata 28/11/2023, A2A ha, quindi, presentato istanza al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito "MASE") per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 in relazione al progetto definitivo di miglioramento sismico della Diga di Trepidò redatto alla luce delle interlocuzioni intercorse con la DGD di cui al punto precedente (il "Progetto") ed ha contestualmente trasmesso il medesimo Progetto anche alla DGD.
- Con nota del 29/12/2023, il MASE ha comunicato la procedibilità dell'istanza e, ai sensi dell'art. 19, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006, ha accordato alle Amministrazioni a vario titolo coinvolte nel procedimento ed a ogni altro soggetto interessato un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali osservazioni.
- Detto termine è scaduto in data 01/02/2024.
- La Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura (di seguito "Soprintendenza PNRR") ha formulato il proprio parere solo in data 24/04/2024, con la nota prot. n. MIC_SS-PNRR_UO8|24/04/2024|0012184-P di cui all'oggetto (di seguito, il "Parere"), la quale si conclude con l'avviso che *"gli interventi proposti [sono] di portata e carattere tali da non potere essere esclusi dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006"*.

considerato che

- l'art. 19, D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che, alla conclusione del periodo di consultazione del pubblico di cui al cit. comma 4,
 - comma 5: *"L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, **tenuto conto delle osservazioni pervenute** e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi";*
 - comma 6: *"L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 (...)" (con la precisazione, contenuta nel successivo comma 11, che "I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241")*
 - comma 7: *"Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenuto conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, **specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi**. Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali*



formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica”;

- comma 8: *“Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda”.*
- Le disposizioni sopra richiamate evidenziano come la decisione circa la necessità di assoggettare un progetto a VIA o meno spetti unicamente all'autorità competente – nella fattispecie, trattandosi di progetto di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, il MASE e solo il MASE –, la quale decide *“tenuto conto”* delle osservazioni e dei pareri pervenuti (i quali, pertanto, non possono ritenersi in alcun modo vincolanti), con la possibilità *“ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza”* di impartire le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire eventuali impatti ambientali significativi e negativi.

Tutto ciò premesso e considerato, A2A, con la presente, fornisce le proprie controdeduzioni al Parere sopra richiamato della Soprintendenza Speciale PNRR.

* * *

La Soprintendenza PNRR rileva, sulla scorta delle valutazioni formulate dalle soprintendenze territorialmente competenti, che *“l'insieme degli interventi previsti (consolidamento ed impermeabilizzazione, drenaggio, stabilizzazione, ripristino e realizzazione di nuove opere in calcestruzzo) sono di portata tale da configurare un organismo edilizio profondamente diverso rispetto alla configurazione originaria”.*

Date queste premesse, il Parere afferma che

- Sotto il profilo paesaggistico *“il quadro vincolistico evidenzia l'interferenza delle opere di progetto con beni vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (...); il contesto in cui si inserisce l'intervento possiede uno spiccato carattere di unicità e singolarità paesaggistica e le opere proposte comportano una rilevante trasformazione dell'ambito paesaggistico tutelato trattandosi di una porzione di territorio significativa e distintiva”;*
- Sotto il profilo architettonico, *“la medesima diga di cui si propone il progetto di miglioramento sismico è oggetto di tutela ope legis”* con la conseguenza che, ad avviso della Soprintendenza territoriale, la proposta progettuale dovrà in ogni caso ottenere l'autorizzazione culturale di cui all'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, oltretutto l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del medesimo Decreto;
- Infine, sotto il profilo archeologico, *“il progetto è sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 28, c. 4, del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 41, c. 4, del D. Lgs. 36/2023”.*

In proposito, richiamata qui integralmente la nota della Società prot. PG-A2A-A2A-0110558-09/05/2024-U anche in guisa di presupposto a quanto segue, va, innanzitutto, ricordato come il



Progetto in esame sia finalizzato a migliorare la risposta della Diga di Trepidò in caso di sismi di alta intensità, consolidandone le diverse componenti, riducendone la permeabilità e, in generale, migliorando le condizioni di stabilità della Diga in condizioni statiche, sismiche e post-sismiche. Lo Studio Preliminare Ambientale allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (cod. elaborato 10320-C-OR-DTR-A-VA-410-0, lo "SPA") illustra come gli interventi in progetto siano (stati ritenuti) necessari, allo scopo di adeguare lo sbarramento alle previsioni di cui al D.M. 26/06/2014 "Norme Tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta", già all'esito di preliminari attività di valutazione della sicurezza sismica dello sbarramento effettuate nel 2015 dalla Società CESI per conto di A2A e, quindi, anche dalla DGD nel 2019 (si veda in proposito la citata nota DGD prot. n. 3054 del 12/02/2021). Lo SPA evidenzia inoltre come non solo la cd. "alternativa zero" non sia percorribile – si ricordi che la Calabria, e in particolare l'area sulla quale insiste la Diga di Trepidò e il relativo invaso, si trova in una zona ad elevata sismicità (seconda categoria), ma nemmeno lo siano le altre soluzioni alternative considerate dalla Società (SPA, pagg. 23 ss.).

Va anzitutto rammentato che la produzione di energia idroelettrica è attività di pubblica utilità e pubblico interesse giusta artt. 1 l. 10/1991 e 12, comma 1, d.lgs. 387/03. Infatti, l'art. 1, ai commi 3 e 4, l. 10/1991 dapprima annovera tra le "fonti rinnovabili di energia: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali" e quindi afferma che l'utilizzazione di queste fonti di energia "è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e **le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti**". Convergente è il d.lgs. 387/03 che, all'art. 12 comma 1, dispone che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti" "sono di **pubblica utilità** ed indifferibili ed urgenti".

Ergo gli impianti della Società sono di pubblico interesse e pubblica utilità. A sua volta, il Progetto pertanto, costituisce opera di importanza strategica ed insostituibile per la continuità della produzione idroelettrica ma anche, e soprattutto, per la protezione della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente circostante. Va anche ricordato che il Progetto è stato redatto in conformità ad un **progetto di fattibilità che**, come accennato in premesse, **ha già ricevuto l'approvazione della DGD e non potrebbe, quindi, tollerare modifiche tali da stravolgerne l'impostazione già assentita dalla DGD**. Si rammenta che questa, ai fini della tutela della pubblica incolumità, provvede, tra le altre cose, alla vigilanza e al controllo sulle cd. grandi dighe, quale quella in parola.

Il Parere espresso dalla Soprintendenza PNRR appare trascurare questo profilo che merita invece estrema attenzione, considerati, per un verso, la specifica rilevantissima finalità dell'intervento proposto e, per altro verso, le tempistiche di un eventuale procedimento di VIA che ne rallenterebbero notevolmente la realizzazione.

Desideriamo anche evidenziare l'opinabilità di alcune affermazioni contenute nella citata nota della Soprintendenza PNRR: in particolare quelle relative all'asserita rarità delle dighe in muratura (tipologia invero propria di numerosi manufatti di sbarramento) e alla presenza di elementi ingegneristici quali "paratoie, cunicoli, cabine" che sono invece componenti del tutto ordinari e presenti in qualunque diga, anche se si considerassero le caratteristiche di tali manufatti così come realizzati presso la diga di Trepidò.



Questi aspetti di per sé dovrebbero pertanto indurre codesto spettabile Ministero a disattendere la richiesta della Soprintendenza PNRR e ad escludere il Progetto da valutazione di impatto ambientale.

Vi è anche da dire che il Parere della Soprintendenza PNRR

- è giunto tardivamente e ben oltre il termine di 30 giorni accordato dal MASE ai sensi dell'art. 19, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006: a questo proposito, va sin d'ora evidenziato come la giurisprudenza amministrativa abbia recentemente osservato che, *“come il parere paesaggistico della Soprintendenza tardivo, secondo la giurisprudenza prevalente (ex multis: Cons. St., sez. IV, 8 novembre 2022 n. 9798; Cons. St., sez. IV, 27 gennaio 2022 n. 563; Cons. St., sez. IV, 29 marzo 2021 n. 2640) risulta “privo di carattere vincolante ...”, mentre, secondo altro più recente orientamento (Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610) maturerebbe una fattispecie di “silenzio assenso-orizzontale”, ai sensi dell'art. 17-bis legge n. 241 del 1990, così, per similitudine, **il parere del Ministero della cultura tardivo, all'interno di un procedimento di VIA, non può quanto meno aver efficacia preclusiva dell'ulteriore corso del procedimento**”* e comunque *“un tal parere “fuori termine” va quantomeno bilanciato, con approfondimento istruttorio e decisivo”* (così TAR Puglia, Bari, sentenza n. 1429 del 11/12/2023; conf. TAR Puglia, Bari, n. 500 del 22/04/2024); in altre parole, anche al parere del MIC e delle sue soprintendenze si applica l'art. 2, co. 8-bis della Legge n. 241/1990 secondo cui *“le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli (...) 17 bis, commi 1 e 3 (...) sono inefficaci”*; tale previsione trova applicazione a maggior ragione con riferimento ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA dove il MIC e le sue soprintendenze non esprimono parere obbligatorio né vincolante ma, più semplicemente, hanno facoltà di formulare osservazioni delle quali, ove debitamente motivate, il MASE può *“tenere conto”* (come di tutte le osservazioni formulate dalle altre Amministrazioni coinvolte);
- è del tutto carente di motivazione dal momento che si limita ad affermare la necessità di sottoporre il Progetto a VIA ma **non esplicita quali impatti ambientali significativi e negativi la sua realizzazione od esercizio potrebbe determinare né specifica le condizioni ambientali eventualmente necessarie per evitare o prevenire tali impatti**; come noto, la Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo parifica ad assenso senza condizioni, non solo la mancata comunicazione del proprio assenso da parte delle Amministrazioni coinvolte, ma anche la comunicazione di un dissenso non motivato il quale non indichi, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Anche sotto questi due profili, dunque, il Parere della Soprintendenza PNRR, tardivo e non opportunamente motivato, merita di essere disatteso.

Con specifico riferimento alle asserite interferenze con i vincoli paesaggistici afferenti alla Diga stessa ed all'area circostante, va del resto considerato che la progettazione ha curato scrupolosamente gli aspetti legati all'inserimento ambientale e paesaggistico delle opere: si veda in proposito la relazione paesaggistica allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità a



VIA dalla quale si desume che la realizzazione del Progetto non è destinata ad alterare in maniera significativa la percezione paesaggistica e la fruizione dei luoghi interessati e che, dunque, anche per effetto delle misure di **mitigazione** e ripristino ambientale previste, l'impatto sul paesaggio può ritenersi minimo (cod. elaborato 10320-C-OR-DTR-A-RT-410-0). **La Soprintendenza PNRR non ha illustrato le ragioni per cui reputa che gli accorgimenti proposti dalla Società non siano adeguati o sufficienti** ed anche per questa ragione la motivazione del suo Parere deve ritenersi gravemente carente.

Va ancora evidenziato, sotto questo specifico profilo, che le finalità della valutazione ambientale dei progetti sono molto diverse – e gli interessi pubblici che l'Autorità competente deve valutare ai fini del rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto sono molteplici, ma non riguardano specificamente e solo la tutela dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico o culturale – da quelle perseguite dall'autorizzazione paesaggistica o culturale, il cui specifico scopo è assicurare che l'attività svolta sul bene soggetto a vincolo non incida sul valore culturale o paesaggistico che quest'ultimo esprime (TAR Lombardia, Milano, 12/04/2019, n. 820). In altre parole, le citate presunte interferenze potranno essere affrontate e risolte con l'individuazione delle prescrizioni necessarie nell'ambito dei procedimenti che, se necessari, verranno avviati per il rilascio dell'autorizzazione culturale di cui all'art. 21, D. Lgs. n. 42/2004 e dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, D. Lgs. n. 42/2004. Ma, non determinando impatti ambientali significativi e negativi, le stesse interferenze non impongono di per sé l'assoggettamento a VIA.

Confidando che la procedura di cui all'oggetto possa concludersi con l'esclusione del Progetto da qualsivoglia ulteriore valutazione ambientale, la Società resta a disposizione per ogni ulteriore esigenza di chiarimento.

Distinti saluti

Il Responsabile Impianti Idroelettrici
Roberto Scottoni